



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 33 del Registro
del 20-2-2015

Oggetto: Ricorso al TAR Sicilia promosso da Girgenti Acque s.p.a. -
Nomina legale.

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di FEBBRAIO, alle ore ^{13,25} e minuti ///, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- ALOTTO CALOGERO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

Che in data 30/01/2015 prot. n.3080 è stato notificato al Comune di Palma di Montechiaro, tramite raccomandata, ricorso al TAR Palermo promosso da Girgenti Acque s.p.a. contro il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti con sede a Canicattì e contro i Comuni di: Canicattì, Licata, Racalmuto, Palma di Montechiaro, Grotte, Ravanusa e Campobello di Licata e nei confronti del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico integrato di Agrigento in liquidazione, della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per l'annullamento:

- della nota del 25 novembre 2014 con cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti si è rifiutato di aderire alla richiesta formulata dal Consorzio di ambito territoriale ottimale di Agrigento di consegnare a Girgenti Acque s.p.a. le sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento;
- della delibera del 20 gennaio 2015 con cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti ha sospeso la precedente delibera della propria assemblea consortile del 17 dicembre 2014 che approvava la consegna delle sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento;
- di ogni altro atto, precedente o successivo, ancorché non conosciuto con il quale il Consorzio Acquedotto tre Sorgenti ha manifestato la volontà di non consegnare le sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento;

e per la condanna del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, e dei comuni che ne fanno parte, a porre in essere tutte le attività necessarie alla consegna a Girgenti Acque s.p.a. delle sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento;

Considerato che è necessario di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli interessi dell'Ente;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per proporre opposizione avverso il ricorso al TAR Palermo proposto da Girgenti Acque s.p.a. contro il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti con sede a Canicattì e contro i Comuni di: Canicattì, Licata, Racalmuto, Palma di Montechiaro, Grotte, Ravanusa e Campobello di Licata e nei confronti del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico integrato di Agrigento in liquidazione, della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasio




Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta



Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per proporre opposizione avverso il ricorso al TAR Palermo proposto da Girgenti Girgenti Acque s.p.a. contro il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti con sede a Canicattì e contro i Comuni di: Canicattì, Licata, Racalmuto, Palma di Montechiaro, Grotte, Ravanusa e Campobello di Licata e nei confronti del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico integrato di Agrigento in liquidazione, della Regione Siciliana, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA

- PALERMO -

Ricorso

per **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Marcello Clarich (C.F. CLRMCL57L21B885P, pec marcello.clarich@pec.it, fax 06 45494229) e Andrea Abbamonte (C.F. BBMNDR62D18F839S, pec andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it, fax 06 48916676) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Armao in Palermo 90141, via Noto, 12 (C.F. RMAGTN62A14G273D, pec gaetanoarmao@pec.it, fax 091 349600), come da mandato a margine del presente atto

contro

- il **Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti**, con sede in Canicattì (AG), Largo Verri n. 1, C.F. 82002220844, P.I. 01434130843, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- il **Comune di Canicattì**, con sede in 92024 Canicattì (AG), Corso Umberto I n. 59, il **Comune di Licata**, con sede in 92027 Licata (AG), Piazza Progresso n. 10, il **Comune di Racalmuto**, con sede in 92020 Racalmuto (AG), via Vittorio Emanuele n. 15, il **Comune di Palma di Montechiaro**, con sede in 92020 Palma di Montechiaro (AG), Via Fiorentino n. 89, il **Comune di Grotte**, con sede in 92020 Grotte (AG), Piazza Umberto I, il **Comune di Ravanusa**, con sede in 92029 Ravanusa (AG), Via Roma n. 3, e

Il sottoscritto sig. Marco Campione, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* di Girgenti Acque S.p.A., con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, delega gli avv.ti prof. Marcello Clarich e Andrea Abbamonte a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la società nel giudizio a cui si riferisce il presente atto, conferendo loro ogni e più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, presentare tutte le istanze necessarie e farsi sostituire.

Dichiara di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Gaetano Armao in Palermo 90141, via Noto, 12.

Marco Campione

La firma è autentica

prof. avv. Marcello Clarich

il Comune di Campobello di Licata, con sede in 92023 Campobello di Licata (AG), Piazza XX Settembre, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*

e nei confronti

- del **Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio idrico Integrato di Agrigento in liquidazione**, con sede in Aragona (AG), Piazza Trinacria - Edificio A.S.I. Zona industriale di Agrigento, C.F. 93035790844, in persona del Commissario liquidatore *pro tempore*

- della **Regione Siciliana**, con sede in Palermo (PA), Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, C.F. 80012000826, in persona del Presidente *pro tempore*

- dell'**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**, con sede in Palermo (PA), Viale Campania n. 36, C.F. 8001200826, in persona dell'Assessore *pro tempore*

per l'annullamento

- della nota del 25 novembre 2014, ricevuta in data 26 novembre 2014, con cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti si è rifiutato di aderire alla richiesta formulata dal Consorzio di ambito territoriale ottimale di Agrigento di consegnare a Girgenti Acque S.p.A. le sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, affermando che *"questo Consorzio [...] esercita ad oggi legittimamente le sue funzioni, occupandosi della gestione e della adduzione di acqua dalle proprie sorgenti – acque queste legittimamente possedute – che distribuisce ai Comuni consorziati per conto dei quali è legittimamente gestore delle risorse idriche di cui dispone"* e concludendo

che *“questo Consorzio non aderirà alla richiesta formulata dal Consorzio Di Ambito”*;

- della delibera del 20 gennaio 2014, ancorché non conosciuta, con cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti ha sospeso la precedente delibera della propria assemblea consortile del 17 dicembre 2014 che approvava la consegna delle sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento;

- di ogni altro atto, precedente o successivo, ancorché non conosciuto con il quale il Consorzio Tre Sorgenti ha manifestato la volontà di non consegnare le sorgenti con i relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento

e per la condanna

del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti - e per quanto occorrer possa dei comuni che ne fanno parte (Campobello di Licata, Canicatti, Grotte, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa) - a porre in essere tutte le attività necessarie alla consegna a Girgenti Acque S.p.A. delle sorgenti e dei relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.

FATTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. La l. 5 gennaio 1994, n. 36 (d'ora in avanti, anche: legge Galli) ha istituito a livello nazionale il Servizio idrico integrato (d'ora in avanti, anche: SII), *“costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”* (art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994). Il Servizio idrico integrato è

oggi disciplinato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (d'ora in avanti, anche: Codice dell'ambiente).

Il Servizio idrico integrato istituito dalla legge Galli è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali ("ATO"), delimitati dalle regioni secondo criteri quali il *"rispetto dell'unità del bacino idrografico"*, il *"superamento della frammentazione delle gestioni"*, il *"conseguimento di adeguate dimensioni gestionali"* (art. 8 l. Galli, art. 147 Codice dell'ambiente).

Alle regioni spetta inoltre definire la forma di cooperazione che gli enti locali devono adottare per istituire l'Autorità d'ambito, che ha il compito di organizzare il SII, determinarne le tariffe, individuare il gestore, vigilare sull'attività di quest'ultimo (art. 9 l. Galli; art. 148, Codice dell'ambiente, abrogato dall'art. 186-bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 come modificato dall'art. 1, comma 1 *quinquies*, d. l. 25 gennaio 2012, n. 2, che ha trasferito le funzioni delle Autorità d'ambito agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni).

Così sinteticamente descritto, il sistema degli ambiti territoriali ottimali, istituito dalla legge Galli e confermato nei suoi tratti essenziali dal Codice dell'ambiente, ha modificato il regime preesistente, improntato alla gestione comunale diretta ovvero attraverso enti strumentali quali le aziende speciali, i consorzi o le società. L'obiettivo della nuova disciplina è stato infatti il superamento della frammentazione delle gestioni locali e la realizzazione di economie di scala con un bacino di utenza in condizione di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari, remunerando il capitale investito.

1.2. La disciplina sopra richiamata è stata recepita in Sicilia con l'art. 69, l. r. 27 aprile 1999, n. 10, il quale dispone che *"la gestione e l'utilizzazione*

delle risorse idriche è improntata a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n.36".

Nel rinviare alla disciplina nazionale e affidare la normazione di dettaglio a fonti sottordinate, la legge siciliana ribadisce quindi in maniera chiara il principio della unicità del soggetto gestore delle risorse idriche all'interno dell'ambito, al fine di realizzare una gestione più razionale degli impianti per la captazione e l'adduzione delle risorse.

Sulla base di questa normativa in Sicilia sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali (decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000 n. 114).

È stato previsto inoltre l'obbligo per i comuni e le provincie di stipulare una convenzione di cooperazione, ovvero di costituire un apposito consorzio, per la creazione di un unico soggetto deputato alla gestione delle rete idrica all'interno di ciascun ambito. All'Autorità d'ambito così costituita è stato consentito di scegliere se gestire direttamente il servizio ovvero affidarlo in concessione (decreto del Presidente della regione del 7 agosto 2001).

2. L'istituzione del Consorzio di ambito di Agrigento e l'affidamento del servizio a Girgenti Acque

In attuazione del quadro normativo richiamato, il 6 agosto 2002 i sindaci dei comuni della provincia di Agrigento, unitamente alla provincia medesima, hanno stipulato una convezione per la costituzione del Consorzio d'ambito territoriale ottimale di Agrigento (doc. 1). Con

delibera del 30 dicembre 2002 n.4, l'Assemblea del consorzio ha approvato il Piano d'ambito previsto dall'art. 11, comma tre, l. n. 36/1994 (doc. 2).

Alla costituzione dell'ATO hanno quindi aderito senza alcuna riserva tutti i comuni della provincia di Agrigento, compresi quelli che nell'assetto precedente avevano costituito il consorzio Tre Sorgenti per la gestione in proprio del servizio all'interno dei rispettivi territori (Campobello di Licata, Canicattì, Grotte, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa).

Il Consorzio d'ambito così costituito ha prescelto quale forma per la gestione del Servizio idrico integrato l'affidamento in concessione, comprensiva dell'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione e miglioramento della rete idrica del territorio (delibera del 31 ottobre 2003 n. 7).

Successivamente, con bando di gara pubblicato sulla GUCE del 16 aprile 2006 e sulla GURS del 5 maggio 2006, il Consorzio ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario del Servizio idrico integrato.

Aggiudicatario è risultato il Raggruppamento di imprese denominato "Girgenti Acque", che ha pertanto ottenuto l'affidamento della gestione del Servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento e dei lavori connessi (delibera del 18 gennaio 2007 del Commissario *ad acta* nominato dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque).

Dopo aver conseguito l'aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, il Raggruppamento Girgenti Acque ha costituito la Società per azioni e di scopo "Girgenti Acque", odierna ricorrente.

Il successivo 27 novembre 2007, il Consorzio d'ambito (concedente) e la Girgenti Acque (concessionario-gestore del servizio) hanno stipulato la "Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato", che disciplina i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti e nelle cui premesse si prevede che i rapporti tra le parti sono regolati dalla Convenzione stessa, nonché da tutti i documenti presentati in fase di gara (doc. 3).

3. La mancata consegna delle strutture da parte del consorzio Tre Sorgenti

Quale gestore unico del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, Girgenti Acque ha diritto di avere consegnate da parte delle gestioni preesistenti tutte le strutture (sorgenti, reti, etc.) funzionali all'erogazione del servizio medesimo.

L'integrale consegna delle reti afferenti alle gestioni comunali preesistenti non si è tuttavia ancora realizzata a causa delle resistenze opposte dal Consorzio Tre Sorgenti.

Nel tentativo di superare queste resistenze, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha nominato un commissario *ad acta* con il compito di porre in essere gli atti necessari alla consegna degli impianti (delibera presidenziale del 5 novembre 2008 n. 17). Il Commissario *ad acta* ha esaurito tuttavia il suo mandato il 20 dicembre 2008, senza avere adottato alcun provvedimento sostitutivo di consegna dei beni e delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acquedotti, fognature e depurazioni, afferenti ai servizi idrici comunali.

Parimenti, il Consorzio d'ambito con nota del 10 novembre 2009, n. 2697 ha intimato al Consorzio Tre Sorgenti di procedere alla consegna degli impianti idrici alla Girgenti Acque. Il Consorzio Tre Sorgenti non ha

tuttavia dato seguito a questa intimazione, impugnando la nota davanti al Tar Sicilia (giudizio riassunto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che ha dichiarato inammissibile il ricorso, v. par. II.2 della parte in diritto).

A questo punto, non avendo ottenuto la consegna degli impianti da parte del Consorzio Tre Sorgenti, in data 30 dicembre 2011 Girgenti Acque ha trasmesso al Consorzio d'ambito di Agrigento atto di diffida e messa in mora con il quale, tra l'altro, ha invitato il Consorzio d'ambito *“ad adempiere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, a quanto segue: 1) assumere preciso, concreto e responsabile impegno al trasferimento delle gestioni secondo un vincolante programma cadenzato, che ricostituisca le condizioni di gara”*. Tale invito si basava in particolare sul rilievo che *“La Girgenti Acque, stipulata la Convenzione di gestione, aveva diritto al fine di realizzare l'organizzazione unitaria del Servizio Idrico Integrato, di avere messa a disposizione da parte del Consorzio d'Ambito, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione medesima, tutti quei servizi pubblici di captazione, adduzione, e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione, sino a quel momento gestiti dalle singole amministrazioni comunali tanto in via diretta quanto attraverso proprie aziende speciali e consorzi” (doc. 4)*.

Dopo aver reiterato e circostanziato in data 2 gennaio 2013 l'atto di diffida e messa in mora, l'11 Settembre 2014 Girgenti Acque ha trasmesso alle amministrazioni regionali competenti e al Consorzio di ambito di Agrigento *“atto dichiaratorio”* con il quale ha tra l'altro invitato l'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità e il Consorzio di ambito di Agrigento *“ad assumere preciso, concreto e responsabile impegno al trasferimento delle gestioni dei Comuni e degli Enti che ad oggi non hanno consegnato le*

strutture e gli impianti afferenti al S.I.I., e ciò secondo un vincolante programma cadenzato, che ricostituisca le condizioni di gara", con espressa avvertenza dell'intenzione di promuovere azione giurisdizionale in caso di mancata esecuzione della diffida entro otto giorni (doc. 5).

Non avendo ottenuto alcun positivo riscontro, Girgenti ha proposto ricorso davanti a questo ecc.mo Tribunale per veder accertati e dichiarati gli inadempimenti da parte del Consorzio d'ambito e della regione. Con lo stesso ricorso, Girgenti ha chiesto la condanna dei medesimi enti al risarcimento per equivalente dei danni subiti (ricorso notificato il 4 ottobre 2014).

Dopo la presentazione del ricorso, all'atto dichiaratorio dell'11 settembre 2014 ha fatto riscontro (in ritardo) il Consorzio di ambito in data 24 ottobre 2014, intimando e diffidando "il Consorzio tre Sorgenti in persona del suo legale rappresentante pro tempore al provvedere entro giorni trenta dalla ricezione di quest'atto alla consegna in favore della GIRGENTI ACQUE S.p.A. delle sorgenti con i relativi impianti e tutta la documentazione utile alla loro corretta gestione" e chiedendo altresì all'Assessorato regionale dell'energia e di servizi di pubblica utilità di esercitare i poteri di sostituzione "di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. 19/2005 e da ogni altra vigente disposizione, comprensivo del dettame dell'art. 7 de decreto legge "Sblocca Italia", in caso di inadempimento di quanto dovuto da parte del Consorzio Tre Sorgenti, Voltano SpA e Sicilacque Spa in ordine alla consegna di reti, impianti e utenze" (doc. 6).

Da parte sua, anche l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha diffidato il Consorzio Tre Sorgenti "a provvedere, entro il termine perentorio di gg. 30, dal ricevimento della presente, alla consegna delle reti e/o impianti alla

Società di Gestione del S.I.I. GIRGENTI ACQUE S.p.A", precisando che *"trascorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, questo Dipartimento procederà all'attivazione del provvedimento sostitutivo"* (nota del 25 novembre 2014, **doc. 7**).

4. Gli atti impugnati

4.1. Alla diffida del Consorzio di ambito di Agrigento ha fatto riscontro il Consorzio Tre Sorgenti il 25 novembre 2014 con nota inviata anche a Girgenti Acque (ricevuta in data 26 novembre 2014), dichiarando che *"questo Consorzio non aderirà alla richiesta formulata dal Consorzio Di Ambito"* (**doc. 8**).

Le determinazioni assunte dal Consorzio Tre Sorgenti si fondano esclusivamente sulla l. r. 9 gennaio 2013, n. 2, che ha posto in liquidazione le autorità d'ambito, affidando le funzioni di commissario straordinario e liquidatore ai presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità.

Secondo il Consorzio Tre Sorgenti, infatti, la funzione dei commissari sarebbe soltanto *"quella di procedere esclusivamente ad una attività di ricognizione censimento delle gestioni esistenti ed alla verifica dei rapporti giuridici attivi e passivi con esclusione di qualsiasi attività che vada a stravolgere l'assetto organizzativo del servizio"*. Da qui la pretesa *"mancanza di autorità in capo ai commissari liquidatori"* e dunque l'illegittimità della diffida che sarebbe *"priva del potere impositivo"*.

Sotto altro e preminente profilo, secondo il Consorzio Tre Sorgenti la l. r. n. 2/2013 avrebbe decretato la legittimità della gestione comunale del servizio idrico. Nella nota del 25 novembre 2014, il consorzio Tre Sorgenti richiama in particolare l'art. 1, comma 5, della predetta legge, il quale rinvia

ad una futura legge regionale il trasferimento ai comuni delle funzioni delle autorità d'ambito, e il successivo comma, per il quale *"nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta"*.

Da queste previsioni seguirebbe che *"questo Consorzio [...] esercita ad oggi legittimamente le sue funzioni, occupandosi della gestione e della adduzione di acqua dalle proprie sorgenti - acque queste legittimamente possedute - che distribuisce ai Comuni consorziati per conto dei quali è legittimamente gestore delle risorse idriche di cui dispone"*.

Infine, proprio in virtù del riconoscimento del diritto di continuare a gestire gli impianti non consegnati, a detta del Consorzio Tre Sorgenti l'Assessorato regionale non potrebbe esercitare il potere di sostituzione previsto dall'art. 7, comma 5, l.r. n. 19/2005. Né potrebbero essere esercitati i poteri sostitutivi previsti dall'art. 7 d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), perché l'esercizio di questo potere sarebbe condizionato all'individuazione da parte della Regione Sicilia dei nuovi ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 1, comma 4 l. r. n. 2/2013.

4.2. Nella seduta del 17 dicembre 2014, l'Assemblea consortile del Consorzio Tre Sorgenti, convocata dal Presidente rag. Gaetano Moscato, ha tuttavia cambiato indirizzo e autorizzato la consegna delle sorgenti e degli impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato (doc. 9).

Tale decisione è stata assunta sulla scorta della sentenza del TSAP che ha dichiarato il Consorzio Tre Sorgenti non legittimato a svolgere alcuna funzione all'interno del Servizio idrico integrato (v. par. II.2 della parte in diritto). La deliberazione dell'organo collegiale quindi superava la

lettera del 25 novembre, adottata a firma del solo presidente Moscato in risposta alla diffida dell'ATO a consegnare gli impianti.

Conseguentemente, in data 15 gennaio 2015, si sono riuniti i rappresentanti dell'ATO, di Girgenti e del Consorzio Tre Sorgenti. In quella sede, ritenuto opportuno non precedere immediatamente alla consegna degli impianti così da eseguire un preventivo accertamento tecnico al fine di valutare eventuali allacci abusivi, i partecipanti hanno fissato la consegna per il giorno 9 febbraio 2015 (doc. 10).

Si apprende tuttavia da un articolo pubblicato su "*Agrigento Provincia*" del 21 gennaio 2015 che in una riunione del 20 gennaio i Comuni del Consorzio Tre Sorgenti avrebbero deciso di "*sospendere*" la delibera con la quale gli stessi in base alla sentenza del TSAP avevano deciso di cedere gli impianti (doc. 11).

Dalle informazioni di stampa sembrerebbe che la delibera del 17 dicembre sia stata solo "*sospesa*" e non revocata. Non è chiaro peraltro quale organo abbia deliberato la sospensione.

Quanto alle ragioni della sospensione, nel comunicato stampa si fa riferimento a "*fatti nuovi che meritano approfondimenti*" e in particolare al debito che Girgenti avrebbe contratto nei riguardi del Tre Sorgenti per l'acquisto dell'acqua, non ancora estinto. Si fa riferimento poi ad una generica "*battaglia comune per la ripubblicizzazione dell'acqua*" che i Comuni si sarebbero intestati.

DIRITTO

I. Premessa

I.1. Secondo l'orientamento assunto dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoga, è onere del gestore del servizio idrico

impugnare tempestivamente nel termine decadenziale le note con le quali un comune manifesta la volontà di non consegnare i beni necessari all'erogazione del servizio (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2013, n. 2398). Con tale pronuncia, il giudice amministrativo ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal gestore del servizio idrico ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell'inadempimento degli obblighi di consegna delle reti e degli impianti per non avere il ricorrente impugnato tempestivamente le suddette note.

Con il presente ricorso, Girgenti impugna pertanto la nota del 25 novembre 2014 con cui il consorzio Tre Sorgenti ha manifestato la volontà di non consegnare le sorgenti e i relativi impianti, per il caso in cui alla stessa dovesse essere assegnato carattere provvedimentale, nonché la sospensione della delibera del 17 dicembre 2014 che aveva autorizzato la consegna dei suddetti beni.

I.2. Quanto al riparto di giurisdizione, secondo la giurisprudenza prevalente *“afferiscono alla giurisdizione del TSAP tutti i ricorsi contro i provvedimenti caratterizzati dall'incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche [...] Ai fini del riparto di giurisdizione, di conseguenza, il discrimine viene individuato dall'incidenza diretta o meno del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2010, n. 3325)”* (Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742; Tar Lazio – Latina, 25 luglio 2012, n. 600).

In questo quadro, pronunciandosi su una fattispecie simile a quella in oggetto il giudice amministrativo ha affermato la propria giurisdizione sull'impugnazione dei provvedimenti con cui un Comune dichiarava la propria volontà di non consegnare alla concessionario-gestore del servizio

idrico le reti in proprio possesso. Ciò in quanto il rifiuto del Comune ha solo “una incidenza indiretta” sul regime delle acque pubbliche, non idonea a radicare la giurisdizione del TSAP (Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742; Tar Lazio – Latina, 25 luglio 2012, n. 600; Tar Lazio – Latina, 23 aprile 2013, n. 356, confermata da Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742).

II. Violazione e/o falsa applicazione artt. 147, comma 1, 153, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (inserito dall’art. 1, comma 1 *quinqüies*, d.l. 25 gennaio 2012 n. 2); violazione e/o falsa applicazione art. 12, l. 5 gennaio 1994, n.36; violazione e/o falsa applicazione art. 69, l. r. Sicilia 27 aprile 1999, n. 10; violazione e/o falsa applicazione art. 1, l. r. Sicilia 9 gennaio 2013, n. 2; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza manifesta

II.1. Con gli atti impugnati il Consorzio Tre Sorgenti si rifiuta di consegnare alla ricorrente Girgenti Acque le sorgenti e le altre strutture site nel territorio dei comuni consorziati, necessarie per l’erogazione del servizio idrico integrato all’interno dell’ATO di Agrigento, servizio del quale Girgenti Acque è concessionario e gestore unico.

Il rifiuto espresso con gli atti impugnati è senz’altro illegittimo in quanto la normativa nazionale e regionale, nonché gli atti di costituzione dell’ATO di Agrigento, prevedono che il gestore del servizio idrico ha diritto alla consegna da parte dei precedenti gestori delle opere e delle reti funzionali all’erogazione del servizio, così da realizzare l’organizzazione unitaria del Servizio idrico integrato.

La legge infatti dispone che *“Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”* (art. 12, l. 5 gennaio 1994, n.36, abrogato dall'art. 175, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; in senso analogo art. 153, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vigente).

Il trasferimento delle strutture dai comuni al gestore unico è peraltro una conseguenza necessaria della riorganizzazione del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali, operata dalla legge Galli e confermata dal Codice dell'Ambiente.

Proprio nell'intento di superare la gestione frammentaria del servizio tipica del sistema precedente, infatti, la legge Galli ha previsto che, una volta costituito il Consorzio d'ambito, gli enti o consorzi pubblici preesistenti che erogavano il servizio idrico *“confluiscono nel soggetto gestore del servizio integrato, secondo le modalità e le forme stabilite dalla convenzione”*, con la conseguenza che *“il soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare”* (art. 10 l. Galli).

Questo modello, come si è visto, è stato adottato anche a livello regionale, dove l'art. 69, l. r. 27 aprile 1999, n. 10 ha ribadito il principio dell'unicità del soggetto gestore, disponendo che alla gestione e utilizzazione delle risorse idriche *“si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato*

così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 5 gennaio 1994, n.36ⁱⁱ.

In attuazione di questa previsione, il decreto del Presidente della regione del 7 agosto 2001 ha richiesto ai comuni e alle provincie ad aderire alla creazione di un unico soggetto deputato alla gestione delle rete idrica all'interno di ciascun ambito, con conseguente obbligo di mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le strutture necessarie per l'erogazione del servizio.

Nella specie, il Piano d'ambito approvato dall'assemblea del Consorzio d'ambito di Agrigento con delibera di cui al verbale n. 4 del 30 dicembre 2002 (doc. 2) contiene diversi riferimenti alla gestione integrata del servizio e al conseguente obbligo per le gestioni preesistenti di mettere a disposizione le strutture. In particolare a pag. 7, capitolo 1, si chiarisce che obiettivo del Piano è di *“pervenire, il più rapidamente possibile, all'accorpamento delle gestioni esistenti, largamente frammentate [...]”*.

Il Piano d'ambito di Agrigento dunque non consente la sopravvivenza delle gestioni preesistenti, contemplando invece la presenza di un solo gestore del servizio idrico integrato all'interno della provincia, con il conseguente obbligo per i comuni di consegnare a quest'ultimo le strutture per l'erogazione del servizio. L'adesione senza riserve dei Comuni della provincia di Agrigento al Consorzio ATO, avvenuta con la citata convenzione del 6 agosto 2002, è pertanto incompatibile con il rifiuto di cedere al Consorzio stesso la gestione degli impianti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

A riprova di queste conclusioni, vi è l'art. 2 della *“Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato”* stipulata tra il consorzio di Ambito di

Agrigento e la Girgenti Acque S.p.A. (doc. 3), in base al quale *“Il Concedente, nell’affidare al gestore la gestione dei propri servizi idrici si impegna a mettere a disposizione tutti i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi i beni e le opere pubbliche afferenti i servizi idrici gestiti da organismi controllati e/o espressione di tutti o parte degli Enti Locali riuniti in Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento”*.

Con questa clausola, il Consorzio d’ambito ha assunto nei confronti di Girgenti l’obbligo di trasferire le strutture occorrenti all’erogazione del servizio, comprese quelle che si trovano nella disponibilità degli enti locali. Tale clausola pertanto presuppone l’obbligo degli enti locali di mettere a disposizione del gestore unico le strutture di che trattasi.

Conseguentemente, il Consorzio d'Ambito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio 2008 n. 2 ha approvato il *"Programma esecutivo della presa in carico dei servizi"* da parte del gestore (doc. 12), in base al quale l'acquisizione delle gestioni sarebbe dovuta avvenire secondo la seguente tempistica *"entro il 29 febbraio 2008 - trasferimento del Servizio Idrico Integrato del Comune di Agrigento; entro il 27 maggio 2008 - trasferimento del Servizio Idrico Integrato dei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Porto Empedocle, Licata, Canicattì, Favara, Ribera, Naro, Camastra, Campobello di Licata, Racalmuto, Ravanusa, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Montevago, Sambuca, Santa Margherita Belice, Menfi, Comitini; entro il 27 novembre 2008 - trasferimento del servizio idrico integrato dei Comuni di Palma di Montechiaro, Ioppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Cianciana, Raffadali, San Giovanni Gemini, Cammarata,*

Sant'Angelo Muxaro, Aragona, Grotte, Castrofilippo; entro il 28 febbraio 2009 - trasferimento del servizio idrico integrato del comune di Lampedusa".

Alla luce di questo complesso di previsioni, in definitiva, non v'è dubbio che, sin dalla istituzione del Consorzio d'ambito o comunque dall'affidamento della gestione del servizio idrico a Girgenti Acque, il Consorzio Tre Sorgenti avesse l'obbligo di consegnare al gestore unico le sorgenti e le altre strutture in proprio possesso. Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con i quali il Consorzio Tre Sorgenti rifiuta di consegnare le suddette strutture.

II.2. Ad analoghe conclusioni è del resto pervenuto il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) con sentenza 4 giugno 2014 n. 201, resa sul ricorso proposto dal Consorzio Tre Sorgenti per l'annullamento della nota del 10 novembre 2009, n. 2697 con cui il Consorzio d'ambito aveva intimato la consegna degli impianti idrici alla Girgenti Acque (v. par. 3 della parte in fatto) (doc. 13).

Con tale pronuncia, infatti, il TSAP ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva e interesse in capo al Consorzio Tre Sorgenti, ritenendolo *"non più legittimato a svolgere alcuna attività in materia di gestione del servizio idrico, rimanendo così privo dell'interesse sostanziale posto alla base della richiesta di tutela azionata nel presente giudizio atteso che, come puntualmente eccepito dalla società Girgenti Acque s.p.a., successivamente all'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e alla costituzione del Consorzio d'Ambito di Agrigento, il Consorzio Tre Sorgenti non è più legittimato a svolgere alcuna attività in materia di gestione del servizio idrico, rimanendo così privo dell'interesse sostanziale posto alla base della richiesta di tutela azionata nel presente giudizio.*

Il Consorzio ricorrente, invero, avrebbe dovuto cessare la propria attività nel momento in cui sono stati delimitati gli ambiti territoriali ottimali e si è costituito il Consorzio d'Ambito, provvedendosi in tal modo a organizzare il servizio idrico secondo le modalità previste dalla legge. I Comuni che hanno costituito il Consorzio "tre Sorgenti" ed il Consorzio stesso, avvenuta l'istituzione del Consorzio d'Ambito con l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato sull'intero territorio secondo le modalità previste dalla legge n. 36 del 1994, non hanno più, infatti, alcun titolo che consenta loro di svolgere attività di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ovvero attività strumentali o complementari agli stessi".

Quanto agli "obblighi di consegna delle infrastrutture", nella stessa pronuncia il TSAP ha affermato che essi, oltre che nell'atto impugnato, "erano già contemplati in atti precedenti: nella deliberazione del 31.12.2002 n. 4 (con la quale l'Assemblea del Consorzio d'Ambito di Agrigento ha approvato il Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato), nella deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio d'Ambito di Agrigento del 18.1.2007, n. 1 con la quale è stato affidato alla società Girgenti s.p.a. il servizio idrico integrato, nella delibera n. 2 dell'11 febbraio 2008, con cui il Consorzio ATO ha approvato il programma delle acquisizioni delle gestioni preesistenti. Tali atti presupposti non risultano tempestivamente impugnati [...]".

II.3. Più in generale, il diritto del gestore unico del Servizio idrico integrato alla consegna delle strutture necessarie all'erogazione del servizio stesso da parte delle preesistenti gestioni comunali è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "se si volesse riconoscere ad ogni Ente proprietario, pur se consorziato, la facoltà di rifiutare od anche solamente ritardare ad libitum la consegna degli impianti, si creerebbe una situazione di

grave confusione dei ruoli, che impedirebbe nel concreto l'avvio della gestione integrata, in contraddizione con la stessa ratio normativa della cd. legge Galli (la l. n. 36/1994), che ha invece imposto una gestione integrata anche mediante forme obbligatorie: principio rimasto fermo – occorre qui aggiungere – anche nelle successive evoluzioni della normativa di settore” (Tar Lazio – Latina, 25 luglio 2012, n. 600; Tar Toscana, sez. I, 9 settembre 2003, n. 5034).

Alle stesse conclusioni si è giunti peraltro alla luce della disciplina regionale. Il Tar Sicilia ha infatti affermato che *“Dopo il recepimento, ad opera dell'art. 69, l. reg. n. 10 del 1999, l. statale n. 36 del 1994, che ha innovato il sistema di disciplina delle acque pubbliche, la Regione Siciliana con d.P. 16 maggio 2000 ha determinato il numero e l'estensione delle circoscrizioni territoriali ritenute ottimali al fine della gestione razionale delle risorse idriche, denominate Ambiti Territoriali Ottimali (Ato); la rilevanza dell'interesse pubblico connesso con la costituzione dell'Ato comporta la obbligatorietà della costituzione del consorzio di gestione, ai sensi del comma 7 dell'art. 31 del d.lg. n. 267 del 2000, conseguentemente è ammissibile l'intervento sostitutivo del Presidente della regione, per la adozione degli atti di costituzione dei consorzi, al fine di obbligare i consorziati all'approvazione dello statuto, essendo necessaria logicamente da un lato l'adesione a detto statuto, dall'altro imporre a coloro che dissentono sul contenuto dello statuto, l'obbligo di adeguarsi alla maggioranza, determinandosi in caso contrario la impossibilità di costituzione del consorzio stesso” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 2 dicembre 2003, n. 1974).*

II.4. Né il Consorzio Tre Sorgenti può fondare il rifiuto di consegnare le sorgenti e le altre strutture sulle previsioni della l. r. n. 2/2013 che ha messo in liquidazione le Autorità d'ambito (art. 1, comma 4) e previsto, nelle more di una annunciata legge regionale contenente la

riorganizzazione del sistema, la possibilità per i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato di proseguire la gestione diretta del servizio (art. 1, comma 6).

Invero, la regione ha adottato queste previsioni a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (inserito dall'art. 1 comma 1 *quinquies* d.l. 25 gennaio 2012 n. 2) che a livello nazionale ha soppresso le autorità d'ambito territoriale e sancito che *"le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*.

Questa previsione ha in effetti consentito alle regioni di individuare con maggiore libertà il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio all'interno degli ambiti territoriali, ma non ha inciso sui rapporti tra il gestore unico del servizio e gli enti locali. Questi ultimi rimangono infatti regolati dal citato art 153 cod. amb., secondo cui *"Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare"*.

In altri termini, la soppressione/liquidazione delle autorità d'ambito non comporta il superamento del principio della unicità della gestione del servizio all'interno dell'ambito, come vorrebbe il Consorzio resistente. Il legislatore ha infatti rinunciato per esigenze di economia e semplificazione all'istituzione di soggetti regolatori *ad hoc* all'interno dell'ambito (le Autorità d'ambito), ma non per questo ha riproposto il sistema precedente alla legge Galli, caratterizzato dalla frammentazione delle gestioni idriche sul territorio (se ne trova conferma nell'*incipit* dell'art. 147, comma 1. Cod.

amb., mai modificato, in base al quale *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”* e nell’art. 1, comma 3, l. r. n. 2/2013, che prevede *“il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimale, su base provinciale [...]”*). Ne deriva che le gestioni preesistenti continuano ad avere l’obbligo di consegnare al gestore unico le strutture necessarie per l’erogazione del servizio all’interno dell’ambito territoriale ottimale.

II.5. Va peraltro tenuto in considerazione il carattere dichiaratamente transitorio di tutte le disposizioni contenute nella l. n. 2/2013, compreso l’art. 1, comma 6, che consente ai comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato di continuare la gestione diretta. Il titolo della legge in questione infatti è *“Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato”*, e lo stesso Consorzio Tre Sorgenti nella nota del 25 Novembre ha riconosciuto che la l.r. n. 2/2013 *“ha dettato modalità provvisorie di gestione del servizio idrico in attesa della riorganizzazione complessiva della materia”*.

Trattandosi di previsioni transitorie, introdotte dal legislatore regionale per sopperire alla relativa carenza di una disciplina specifica del servizio idrico (relativa perché, come visto, alcuni principi non sono stati mai messi in discussione, come l’unitarietà della gestione del servizio all’interno dell’ATO), è da escludere che le stesse (e in particolare il citato art. 1, comma 6) trovino applicazione nel quadro normativo vigente, caratterizzato da una rinnovata disciplina organica del servizio idrico integrato.

Da ultimo, infatti, il d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164, ha riformato la disciplina

del servizio idrico, confermando e rafforzando il principio della unitarietà della gestione del servizio e l'obbligo per i comuni di aderire all'ente di governo dell'ambito.

Nella versione vigente dal 12 novembre 2014, infatti, l'art. 147, comma 1, cod. amb., stabilisce che *“Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”*.

Il principio dell'unitarietà della gestione – con il connesso obbligo per i comuni di partecipare all'ente di governo trasferendo al medesimo le strutture occorrenti – è giudicato talmente importante dalla legislazione in vigore da essere previsto che *“Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4”* (art. 147, comma 1-bis, cod.amb).

In definitiva, le previsioni vigenti del Codice dell'ambiente ribadiscono il principio per cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato per ciascun ambito territoriale ottimale. Con questo principio di partecipazione obbligatoria è incompatibile il mantenimento di gestioni separate del servizio a livello

comunale, come peraltro confermato indirettamente dalla previsione derogatoria dell'art. 147, comma 2-bis, cod. amb. per cui *“Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148”* .

Si può dunque concludere che, indipendentemente dall'eventuale incidenza della l. r. n. 3/2013 sull'assetto gestionale nell'ambito territoriale di Agrigento, tali disposizioni di carattere transitorio sono superate dalla disciplina organica del servizio idrico contenuta nel Codice dell'ambiente a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 133/2014. Di conseguenza, come anticipato, il Consorzio Tre Sorgenti non può fondare il rifiuto di consegnare le sorgenti e le altre strutture sulle previsioni della l. r. n. 2/2013.

Del resto, ove non la si ritenesse superata dalla legislazione nazionale, e dunque non applicabile al caso di specie, la disposizione transitoria dell'art. 1, comma 6, l. r. n. 2/2013 andrebbe considerata incostituzionale per violazione del riparto di competenze tra Stato e regione fissato dall'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., essendo l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici una materia rientrante nelle competenze statali. Con la sentenza n. 325/2010, la Corte costituzionale ha infatti affermato che *“le regole che concernono l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ivi compreso il SII, ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, c.2, lettera e), della costituzione”* .

Ancora, e in via subordinata, si osserva che la facoltà di proseguire nella gestione diretta del servizio idrico è assegnata ai Comuni soltanto

“nelle more dell’approvazione delle legge di cui al comma 5”, ossia sino all’adozione di una “una successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 1 comma 5 l.r. n. 2/2013). È pertanto evidente che la facoltà concessa ai comuni ha un termine finale, individuato nel sesto mese a decorrere dall’entrata in vigore della l. r. n. 2/2013, coerente del resto con il carattere transitorio di tutte le disposizioni contenute nella l. r. n. 2/2013. Alla data di adozione dei provvedimenti impugnati tale termine era abbondantemente decorso (la l. r. n. 2/2013 è entrata in vigore il 9 gennaio 2013, quindi il termine scadeva l’11 giugno 2013, mentre il primo dei provvedimenti impugnati è del novembre 2014): anche per questa ragione pertanto il rifiuto opposto dal Consorzio Tre Sorgenti non può trovare un valido fondamento nelle maglie della l. r. n. 2/2013.

III. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo del travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta

Secondo quanto appreso dalla stampa, il Consorzio Tre Sorgenti avrebbe motivato la decisione di sospendere la delibera del 17 dicembre 2014 che autorizzava la consegna degli impianti, alla luce del *“debito che Girgenti ha nei confronti del Tre Sorgenti al 31 dicembre del 2013 [...] di 17 milioni di euro [...] Si tratta di soldi che il Tre Sorgenti deve ricevere per l’acqua ceduta a Girgenti Acque ma mai pagata”*.

Con la riserva di articolare più approfonditamente la censura una volta presa visione dell’atto di sospensione, si rileva sin d’ora l’infondatezza di questo argomento.

L'eventuale credito vantato dal Consorzio Tre Sorgenti nei confronti di Girgenti non vale infatti a giustificare il rifiuto di consegnare alla stessa le infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio idrico, trattandosi di un aspetto attinente ai rapporti privati tra i due soggetti che non incide sull'obbligo di consegnare le strutture, obbligo che come visto deriva dal quadro normativo vigente che non legittima il Consorzio Tre sorgenti a svolgere alcuna funzione all'interno del servizio idrico integrato (come affermato dal TSAP e condiviso dallo stesso Consorzio Tre Sorgenti nella delibera del 17 dicembre).

Appare inoltre paradossale che il Consorzio Tre Sorgenti si ritenga legittimato a non consegnare le strutture in virtù di un debito che Girgenti ha dovuto contrarre nei suoi confronti proprio a causa della mancata consegna delle strutture medesime dal 2007 a oggi.

Come riconosciuto dallo stesso Consorzio Tre Sorgenti, infatti, l'esposizione debitoria di Girgenti è dovuta all'acquisto di forniture d'acqua, resosi necessario per garantire la continuità e l'efficienza del servizio di distribuzione idrica a fronte dell'illegittimo rifiuto di consegnare le sorgenti da parte del Consorzio Tre Sorgenti.

Si tratta quindi di una esposizione debitoria che Girgenti ha contratto nei confronti del Consorzio Tre Sorgenti per essere stata costretta ad acquistare una fornitura idrica che non sarebbe stata necessaria ove il Consorzio avesse ceduto a Girgenti le proprie strutture come previsto dalla legge.

Anche sotto questo profilo, pertanto, emerge sin d'ora l'illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia della decisione di sospendere la delibera del 17 dicembre 2014, che approvava la consegna degli impianti.

IV. Azione di condanna

Alla luce di quanto sopra, sussistono anche i presupposti per la condanna del Consorzio Tre Sorgenti a porre in essere tutte le attività necessarie alla consegna a Girgenti Acque delle sorgenti e dei relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO di Agrigento.

Dal quadro normativo ricostruito nei paragrafi precedenti emerge infatti che, anche nell'ipotesi in cui comportasse l'esercizio di poteri di tipo pubblicistico, tale consegna costituisce una attività dovuta da parte del Consorzio Tre Sorgenti.

Non sussistendo margini di discrezionalità in ordine alle attività necessarie per la consegna, l'ecc.mo Tar adito può emettere sentenza di condanna nei riguardi del Consorzio Tre Sorgenti – e ove occorrer possa nei riguardi dei comuni che ne fanno parte – ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

V. Richiesta istruttoria

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. si chiede all'ecc.mo Tar adito di ordinare al Consorzio Tre Sorgenti il deposito della delibera impugnata del 20 gennaio 2014 con cui è stata sospesa la precedente delibera dell'assemblea consortile del 17 dicembre 2014, nonché gli atti e i documenti in base ai quali tale atto è stato emanato e quelli in esso citati.

PQM

Voglia l'ecc.mo Tar adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere il ricorso e, per l'effetto:

- annullare i provvedimenti impugnati;

- condannare il Consorzio Tre Sorgenti - e, per quanto occorrer possa, i comuni che ne fanno parte (Campobello di Licata, Canicattì, Grotte, Licata, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa) - a porre in essere tutte le attività necessarie alla consegna a Girgenti Acque S.p.A. delle sorgenti e dei relativi impianti per l'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.

Con vittoria di spese ed altri compensi.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al contributo unificato di euro 650,00.

Si depositano i documenti sopra indicati.

Roma, 23 Gennaio 2015

Prof. Avv. Marcello Clarich

Avv. Andrea Abbamonte

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1952 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in **92024 Canicatti (AG), Largo Verri n. 1**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76595987478-4**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1953 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Comune di Canicattì, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale in **92024 Canicattì (AG), Corso Umberto I n. 59**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595987279-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1954 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Comune di Licata, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale in 92027 Licata (AG), Piazza Progresso n. 10, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595987278-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1955 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Comune di Racalmuto, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale in **92020 Racalmuto (AG)**, via Vittorio Emanuele n. 15, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595987277-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1958 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Mirfiera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale in **92029 Ravanusa (AG), Via Roma n. 3**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76595987274-7**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1961 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliata come per legge presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo**, in 90100 Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595987271-4, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1962 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, presso la sede in **90129 Palermo (PA), Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76595987270-3**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1963 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato come per legge presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in 90100 Palermo, Via A. De Gasperi n. 81**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. ~~76595987269-1~~, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero **1964** del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell'Assessore *pro tempore*, presso la sede in **90144 Palermo (PA), Viale Campania n. 36**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **7659598/268-0**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, **00198 Roma**, in data corrispondente a quella del timbro postale.


prof. avv. Marcello Clarich

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1956 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:

Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale in **92020 Palma di Montechiaro (AG), Via Fiorentino n. 89**, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76595987276-0**, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto prof. avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi n. 32, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata in data 20 aprile 2006 prot. n. 712/06, previa iscrizione al numero 1957 del mio registro cronologico, ho notificato, per conto della **Girgenti Acque S.p.A.**, con sede in Aragona (AG), via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, C.F., P.IVA e Reg. imprese AG n. 02482390842, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Marco Campione, come da procura in atti, il sopra esteso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia a:


Comune di Grotte, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la casa comunale in 92020 Grotte (AG), Piazza Umberto I, inviando copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595987275-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma 39, via Yser n. 4, 00198 Roma, in data corrispondente a quella del timbro postale.

prof. avv. Marcello Clarich

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.2.2015, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 20.2.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

